



POLIZIA LOCALE
Comune di Pregnana Milanese

Provincia di Milano

P.zza della Libertà, 1 - 20010 Pregnana Milanese, ☎ 02/93967204, fax 02/93590747

E-mail: poliziale@comune.pregnana.mi.it

Approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n° **49** del **12.12.2016**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DI
VENDITA E SOMMINISTRAZIONE
AL DETTAGLIO
SU AREE PUBBLICHE**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e ambito di applicazione	Pag. 5
Art. 2	Definizioni	Pag. 6
Art. 3	Finalità	Pag. 7
Art. 4	Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere	Pag. 8
Art. 5	Commissione Consultiva	Pag. 8
Art. 6	Compiti della Commissione Consultiva	Pag. 9
Art. 7	Compiti degli uffici comunali e competenze amministrative	Pag. 10
Art. 8	Forme di esercizio dell'attività	Pag. 10
Art. 9	Condizioni per l'esercizio dell'attività	Pag. 11
Art. 10	Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio e posteggi a loro riservati	Pag. 12
Art. 11	Posteggi riservati ai produttori agricoli (ABROGATO)	Pag. 13
Art. 12	Commercio itinerante	Pag. 13
Art. 13	Requisiti di accesso all'attività	Pag. 13
Art. 14	Recesso dall'attività	Pag. 13

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI

Art. 15	Autorizzazione su posteggi dati in concessione	Pag. 15
Art. 16	Pubblicizzazione dei posteggi liberi	Pag. 16
Art. 17	Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione	Pag. 17
Art. 18	Autorizzazioni per l'esercizio del commercio itinerante	Pag. 17
Art. 19	Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione	Pag. 18
Art. 20	Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area	Pag. 19
Art. 21	Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	Pag. 19
Art. 22	Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	Pag. 20

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Art. 23	Indirizzi generali in materia di orari	Pag. 21
Art. 24	Periodi ed orari dei mercati	Pag. 21
Art. 25	Regolazione della circolazione e delle attività all'interno delle aree	Pag. 21
Art. 26	Tariffe per la concessione del suolo pubblico: disciplina transitoria. Rinvio	Pag. 22
Art. 27	Pubblicità dei prezzi	Pag. 22
Art. 28	Sanzioni (ABROGATO)	Pag. 22
Art. 29	Validità delle presenze	Pag. 22
Art. 30	Assenza del titolare	Pag. 22
Art. 31	Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati	Pag. 23
Art. 32	Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere	Pag. 23
Art. 33	Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche	Pag. 24

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 34	Definizione – Rinvio	Pag. 25
Art. 35	Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo	Pag. 25
Art. 36	Planimetria dei mercati	Pag. 26
Art. 37	Utilizzo del posteggio e caratteristiche del banco di vendita	Pag. 26
Art. 38	Dimensioni dei posteggi	Pag. 27
Art. 39	Divieto di cessione del posteggio	Pag. 27
Art. 40	Subingresso nel posteggio	Pag. 27
Art. 41	Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato	Pag. 27
Art. 42	Scambio reciproco di posteggio	Pag. 28
Art. 43	Messa a disposizione di aree private	Pag. 28
Art. 44	Posteggi riservati ai produttori agricoli (ABROGATO)	Pag. 29
Art. 45	Decadenza dalla concessione del posteggio	Pag. 29
Art. 46	Sospensione della concessione di posteggio	Pag. 29
Art. 47	Oneri di occupazione	Pag. 30
Art. 48	Revoca della concessione del posteggio	Pag. 30
Art. 49	Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria	Pag. 31
Art. 50	Obblighi dei venditori	Pag. 32
Art. 51	Effettuazione di mercati straordinari	Pag. 32
Art. 52	Mercato specializzato o esclusivo e stagionale	Pag. 33
Art. 50	Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.	Pag. 33

TITOLO V

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 54	Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	Pag. 35
Art. 55	Divieti	Pag. 36
Art. 56	Determinazione degli orari	Pag. 36
Art. 57	Rappresentazione cartografica	Pag. 36
Art. 58	Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo - Modalità. Orari. Divieti	Pag. 36

TITOLO VI

FIERE

Art. 59	Tipologia ed aree destinate a fiere	Pag. 37
Art. 60	Autorizzazione per operare nelle fiere	Pag. 37
Art. 61	Criteri di priorità ai fini della graduatoria	Pag. 38
Art. 62	Assegnazione dei posteggi non utilizzati	Pag. 38
Art. 63	Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari.	Pag. 38

TITOLO VII

ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

Art. 64	Posteggi fuori mercato	Pag. 40
Art. 65	Commercio in occasioni particolari	Pag. 40

TITOLO VIII

NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

Art. 66	Normativa igienico-sanitaria	Pag. 42
---------	------------------------------	---------

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 45
Art. 68	Abrogazioni	Pag. 45
Art. 69	Sanzioni	Pag. 45

ALLEGATI

- A. Modello Scheda mercati
- B. Modello Scheda fiere
- C. Modello Scheda posteggi fuori mercato
- D. Bando comunale per l'assegnazione in concessione di posteggi nei mercati
- E. Schema di domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su posteggio dato in concessione

TITOLO I DISPOSIZIONI

GENERALI

Art. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina qualsiasi forma commerciale di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche e/o su aree messe a disposizione del Comune dal proprietario per l'esercizio di tali attività.
2. Il presente regolamento definisce le competenze dei diversi organi comunali in relazione allo svolgimento delle funzioni in materia di commercio su aree pubbliche, disciplina le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi da parte degli operatori nell'esercizio dell'attività, così come stabilito dalle seguenti disposizioni:
 - Legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6;
 - D.G.R. 22 dicembre 2010, n. IX/1062;
 - Legge regionale 27 febbraio 2012 n°3;
 - Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni ed Enti locali n. 83/CU in data 5.7.12, a norma dell'art. 8 comma 6 della legge 131/2003;
 - Documento unitario delle Regioni e Province autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5.7.2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche. Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 13/009/CR11/C1 del 24/01/2013;
 - Il decreto legislativo 114/98, così come modificato dal decreto legislativo n. 59/10;
 - Decreto legislativo n. 59/10, così come modificato dal decreto legislativo n. 147/12;
 - D.g.r. 13 giugno 2016 n. 5296;
 - D.g.r. 27 giugno 2016 - n. X/5345 - Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche
3. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza derivanti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e dalla legge regionali n. 1/2012 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Chiunque intenda effettuare l'attività di commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti comunali vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità ed occupazione di suolo ed aree pubbliche);
5. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - Alle iniziative di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero comportanti occupazioni di suolo pubblico in cui non venga esercitata l'attività di vendita ovvero si eserciti con carattere esclusivamente di occasionalità ad opera di associazioni con carattere nazionale o locale;
 - Alle attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono nell'ambito dello spettacolo viaggiante, o altra particolare manifestazione insistente su area pubblica, si applica la regolamentazione prevista per la manifestazione stessa. I titolari delle attività dovranno comunque possedere requisiti previsti dalla normativa relativa al commercio su aree pubbliche.

6. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 2

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) **"S.C.I.A."**: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n. 241/90;
- b) **"commercio su aree pubbliche"**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche e/o demaniali, comprese le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- c) **"aree pubbliche"**: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà demaniale e quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Per aree private si intendono quelle messe a disposizione dal proprietario per l'esercizio delle attività commerciali di cui al presente regolamento;
- d) **"posteggio"**: la parte di area pubblica e/o di area privata di cui al precedente punto b), della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene concessa in uso all'operatore autorizzato per l'esercizio dell'attività commerciale;
- e) **"posteggi isolati"**: una postazione composta da meno di cinque posteggi, espressamente individuati per l'esercizio dell'attività commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande sulle aree pubbliche di cui al precedente punto b), che non sia stata istituita come "fiera";
- f) **"somministrazione di alimenti e bevande"**: la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- g) **"mercato"** – le aree di cui al precedente punto b) delle quali il Comune abbia la disponibilità composte da almeno cinque posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese od a carattere stagionale per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- h) **"mercato specializzato od esclusivo"**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- i) **"per mercato stagionale"**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;
- j) **"fiera"**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree di cui al precedente punto b) delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività o circostanze analoghe;
- k) **"fiera specializzata"**: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- l) **"fiera locale"**: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- m) **"presenze effettive in una fiera"**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

- n) **"presenze in una fiera"**: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- o) **"mercato straordinario"**: la saltuaria ripetizione di mercati ordinari in giorni diversi rispetto a quelli originariamente stabiliti;
- p) **"spunta"**: l'attività giornalmente svolta nell'ambito delle varie iniziative commerciali per l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
- q) **"presenze"**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un mercato, fiera o simili manifestazioni o al "posteggio isolato", prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- r) **"presenze effettive"**: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in un mercato, fiera o simili manifestazioni o al posteggio isolato ed abbia effettivamente esercitato l'attività di vendita;
- s) **"commercio in forma itinerante"**: l'attività commerciale che può essere svolta su qualsiasi area pubblica o privata, esclusivamente in modo itinerante, ossia in più punti durante la giornata;
- t) **"vendita a domicilio del consumatore"**: è la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro o di studio, di cura o di intrattenimento o svago;
- u) **"settore merceologico"** – l'insieme dei prodotti alimentari o non alimentari;
- v) **"concessione per l'occupazione"**: atto della Pubblica Amministrazione che viene emesso per l'occupazione di un posteggio a carattere permanente o ricorrente per periodo di tempo superiore all'anno solare;
- w) **"autorizzazione per l'occupazione"**: atto della Pubblica Amministrazione che viene emesso per l'occupazione di un posteggio a carattere temporaneo od occasionale per periodo di tempo inferiore all'anno solare;
- x) **"vendita"**: (art. 1470 c.c.) il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso corrispettivo di un prezzo;
- y) **"mezzo attrezzato"**: l'autonegozio attrezzato per esercitare l'attività senza banco a terra;
- z) **imprenditori agricoli**: coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;

Art. 3

FINALITÀ

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 1. Favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema ed un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 2. Assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
 3. Rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
 4. Salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;

5. Salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando le aree mercatali di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico sanitaria;
6. Localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico – sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
7. Promuovere l'aggregazione associativa degli operatori mediante la costruzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 -

CRITERI DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E PER LE FIERE

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:
 - a) Le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
 - b) Le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di Polizia Stradale, igienico – sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - c) Le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti Comunali di Polizia Urbana;
 - d) Le caratteristiche socio – economiche del territorio;
 - e) La densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5

COMMISSIONE CONSULTIVA -

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art.19 della Legge Regionale n°6/2010, è istituita, una Commissione Consultiva così composta:
 - Presidente: Sindaco o suo delegato;
 - Responsabile del Settore Polizia di Polizia Locale/SUAP;
 - Un rappresentante per ognuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - Un rappresentante per ognuna delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - Segretario senza diritto di voto: un dipendente del S U A P / Polizia Locale del Comune;
2. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.
3. Il Sindaco definisce i criteri di designazione, rappresentanza, durata in carica e funzionamento della commissione, sentiti i soggetti di cui al comma 1 in sede di prima

convocazione della commissione.

4. La Commissione si riunisce nei casi previsti dal successivo articolo o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti effettivi. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti effettivi. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. In seconda convocazione, da effettuarsi in giornata diversa da quella prevista per la prima convocazione, viene considerata valida la seduta in cui siano presenti almeno due componenti della Commissione.
5. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa almeno ad una delle riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Dirigente del Settore SUAP a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.
6. L'ordine del giorno deve essere inviato dal Segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento della seduta, nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. Ogni commissario ha diritto di prendere visione delle pratiche presso la Segreteria della Commissione, che ha sede presso il SUAP.

Art. 6 -

COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA -

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:
 - a) Programmazione dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - b) Definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) Istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere;
 - d) Criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere e dei canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico;
 - e) Regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
 - f) Orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni;
 - g) Spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere;

Art. 7

COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI E COMPETENZE AMMINISTRATIVE

1. La regolamentazione, delle attività di commercio su aree pubbliche, l'istruttoria delle richieste e delle comunicazioni/SCIA, il rilascio delle autorizzazioni, la ricezione, l'esame e la risoluzione di reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dallo Sportello Unico delle attività produttive (SUAP);
2. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività, la redazione dei verbali di violazione, l'irrogazione di eventuali sanzioni, l'effettuazione della spunta e l'assegnazione giornaliera dei posteggi, vengono esercitate dal settore Polizia Locale.

3. La competenza in materia spetta al responsabile SUAP/Polizia Locale ai sensi dell'art.
4. 107 del decreto legislativo n. 267/00.
5. La gestione dei servizi relativi al Funzionamento della Fiera di settembre, è affidata dal Comune ad associazioni di commercianti operanti sul territorio, previa attribuzione dell'incarico annuale con delibera di Giunta Comunale.

Art. 8

FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il commercio sulle aree pubbliche oggetto del presente regolamento può essere svolto:
 - a) mediante posteggi dati in concessione per dodici anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione;
3. L'esercizio dell'attività di cui al presente articolo è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persona fisica oppure a società di persone, a società di capitali o cooperative regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
4. L'autorizzazione di cui all'articolo 23 della L.R. 6/2010 rilasciata da un comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione Lombardia ed alla partecipazione di fiere che si svolgono sul territorio nazionale;
5. L'autorizzazione di cui all'articolo 24 della L.R. 6/2010 rilasciata da un comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione di fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago;
6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica, di capitali o cooperative non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo itinerante;
7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti morali, e se richiesti, professionali e di cui 20 della L.R. 6/2010 così come modificato dalla legge regionale n. 3/12, con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei cittadini dei Paesi non Europei e dell'Unione Europea;
8. L'autorizzazione rilasciata abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti richiesti. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare dal titolo autorizzatorio;
9. I requisiti delle attrezzature e le modalità di vendita e/o di somministrazione di prodotti alimentari sono dettati dalle particolari norme comunitarie, nazionali e regolamentari che tutelano le esigenze igienico sanitarie, nonché da apposite ordinanze ministeriali e/o sindacali.
10. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, nelle stazioni e nelle autostrade è soggetta al nulla osta da parte del soggetto proprietario o gestore.
11. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune in attuazione del presente regolamento e nel rispetto di norme di leggi e regolamentari vigenti in materia.
12. Gli operatori commerciali devono tenere sul posto a disposizione delle forze di polizia le

autorizzazioni, in originale, che abilitano all'esercizio dell'attività (autorizzazione amministrativa per la vendita al dettaglio su aree pubbliche, concessione o autorizzazione per l'occupazione del posteggio e, ove ricorre il caso, autorizzazione sanitaria, nulla osta sanitario, ecc.), la carta di esercizio e l'attestazione annuale nonché un documento di identità personale.

13. Ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, gli operatori per poter svolgere attività di commercio su aree pubbliche, devono essere in possesso di:

a) "Carta di esercizio" nominativa, contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante, in formato telematico;

b) Attestazione annuale del rispetto degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti ai fini del regolare esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. L'attestazione deve essere chiesta a partire dal 1° settembre di ciascun anno, in alternativa, ad uno dei seguenti soggetti:

- ad uno dei Comuni nei quali viene esercitata l'attività su posteggio,
- al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in forma itinerante,
- ad un'associazione di categoria, e deve essere prodotta in formato telematico entro il 31 dicembre di ogni anno.

14. In caso di variazioni ai termini per la richiesta dell'attestazione e a quelli per il rilascio della stessa eventualmente stabiliti dalla Regione, le scadenze sopra indicate dovranno intendersi automaticamente aggiornate e allineate alle nuove indicazioni regionali.

15. Gli operatori commerciali hanno l'obbligo, salvo giustificato motivo, di procedere alla vendita dei propri prodotti. La vendita deve essere eseguita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Art. 9

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico – sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza che per qualsiasi motivo vietino o limitino l'esercizio dell'attività.

Art. 10

PRODUTTORI AGRICOLI AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO E POSTEGGI A LORO RISERVATI

1. La pianta organica del mercato e relativa planimetria deve indicare il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e la loro dislocazione e dimensione.
2. In base alle vigenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e dall'art. 28 comma 15 del decreto legislativo n. 114/98, l'assegnazione dei posteggi avviene su richiesta scritta in bollo inviata dall'interessato al SUAP tramite PEC e deve contenere i seguenti dati:
 - generalità complete del richiedente ed ubicazione dell'azienda agricola;
 - numero di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo;

- tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita e/o somministrare;
 - periodo per il quale si richiede la concessione, che può essere stagionale su base quadrimestrale o annuale.
3. La concessione annuale del posteggio ha validità fino al 31 dicembre indipendentemente dalla data di rilascio.
 4. In caso di più richieste concorrenti per l'ottenimento di uno specifico posteggio, verrà redatta una graduatoria basata sui seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di partecipazione al mercato (05 punti)
 - maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo (03 punti)
 - minore distanza tra la sede dell'impresa agricola e la sede del mercato, calcolata in linea d'aria (02 punti).
1. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed esibizione dell'originale) e gli orari, nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.
 2. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.
 3. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.
 4. ~~La vendita deve riguardare, comunque, la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.~~
 5. ~~In ogni caso, per tutto quanto rimanente e relativo alla disciplina dei produttori agricoli, è fatto integrale rimando alle disposizioni del D.lgs. n°228/2001 e successive modifiche ed integrazioni.~~

Art. 11
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
(ABROGATO)

Art. 12
COMMERCIO ITINERANTE

1. Il commercio per la vendita al dettaglio su qualsiasi area e in modo itinerante è svolto nel rispetto delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune e deve essere effettuato
2. con mezzi mobili o a piedi, purché la merce non sia posta, in nessun modo, per terra e non sia esposta su banchi posizionati sull'area pubblica.
3. L'esercizio di tale forma di attività non deve in nessun caso configurare l'effettuazione della stessa mediante posteggio in sede fissa.
4. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande in modo itinerante non consente in nessun caso il rilascio di concessione o autorizzazione per l'esercizio dell'attività con posteggio in sede fissa, se non nei casi espressamente stabiliti.
5. L'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge che abilita all'esercizio anche dell'attività di vendita al dettaglio in modo itinerante consente la partecipazione per l'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari in qualsiasi iniziativa commerciale istituita in ambito cittadino.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi di legge che abilita all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio in modo esclusivamente itinerante consente la partecipazione per l'assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati dai titolari in qualsiasi iniziativa commerciale istituita in ambito cittadino, nonché è titolo prioritario per l'assegnazione dei posteggi in ambito di fiere.

Art. 13
REQUISITI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ

1. Ai sensi del presente regolamento, l'attività commerciale per la vendita al dettaglio su aree pubbliche è esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. I requisiti di accesso all'attività sono meglio indicati dalle norme di leggi e regolamentari vigenti in materia, in particolare da quanto indicato dall'art. 20 della L.R. 6/2010 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Art. 14
RECESSO DALL'ATTIVITÀ

1. Si recede dall'attività per rinuncia scritta o cessione.
2. La cessione dell'attività a persone o società che abbiano i requisiti per il suo esercizio comporta la cessione congiunta sia dell'autorizzazione, che del posteggio a cui si riferisce.
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità acquisiti. Nel caso che il cedente sia inserito nell'elenco di spunta, il

trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta il trasferimento dei titoli di priorità già acquisiti per l'assegnazione dei posteggi ai quali concorreva il dante causa.

4. Sarà cura del cedente prevedere nell'atto di cessione che il subentro comporta l'accettazione di patti, condizioni e prescrizioni già a carico del titolare dell'attività, ai quali comunque il subentrante rimane obbligato.

TITOLO

II AUTORIZZAZIONI

Art.15

AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE E POSTEGGI FUORI MERCATO - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica al dettaglio mediante l'utilizzo dei posteggi dati in concessione di dodici anni, è rilasciata dal Responsabile del SUAP, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di una apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.
2. La graduatoria approvata dal Responsabile del SUAP;
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione per la durata di dodici anni, della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve inviare al SUAP, istanza, corredata dagli estremi di pagamento dell'imposta di bollo (corrisposta anche in maniera virtuale), secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
Nella domanda devono essere dichiarati:
 - a) I dati anagrafici del richiedente: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) Codice fiscale e/o partita IVA;
 - c) Il possesso dei requisiti soggettivi indicati nell'art. 20 della L.R. 6/2010;
 - d) Di non possedere più di un' autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato, nel quale si va a richiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
 - e) La denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
 - f) Il settore o i settori merceologici.
4. Ai fini della formulazione della graduatoria, ai sensi dell'Intesa della Conferenza unificata Stato-Regione-Enti Locali sottoscritta in data 05/07/2012 e recepita nell'ordinamento regionale con D.G.R. 27 giugno 2016 n.x/5345 saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) Criteri legati alla maggior professionalità:
 - anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese fino a 5 anni = **punti 40**;
 - anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**;
 - anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese oltre 10 anni = **punti 60**;

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base alla tipologia merceologica meno frequente ed in caso di nuova parità in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

b) Criteri legati all'anzianità acquisita sul posteggio:

- all'operatore che già abbia esercitato l'attività sul posteggio bandito sono attribuiti **punti 40**.

c) Criteri legati all'impresa

- presentazione di apposita documentazione, attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali sono attribuiti **punti 3**.

5. Le domande devono essere firmate digitalmente e inviate esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata oppure tramite il portale del SUAP del Comune di Pregnana Milanese. Per attestare la data di invio delle domande fa fede la data di ricevimento della mail attestata attraverso il certificato di avvenuta consegna. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. Entro 30 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il SUAP pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria, è ammessa istanza di revisione da presentare al SUAP entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. Sull'istanza di revisione, il Responsabile del SUAP deve pronunciarsi entro i 15 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza e l'esito della decisione, è pubblicato il giorno stesso della sua adozione, all'Albo Pretorio on line del Comune.
7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio, sono rilasciate dal Responsabile del SUAP in applicazione alla graduatoria di cui al comma 4, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della stessa.
8. I concorrenti all'assegnazione, dovranno impegnarsi a svolgere l'attività di vendita, conformemente alla tipologia merceologica stabilita per il posteggio da assegnare;
9. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l'operatore dovrà provvedere all'inoltro telematico della SCIA - segnalazione certificata di inizio attività, ai fini della notifica igienico sanitaria.
10. La durata delle nuove concessioni è fissata in dodici anni decorrenti dalla data del rilascio.

Art. 16

PUBBLICIZZAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

1. Il Responsabile del settore SUAP, nel caso di disponibilità di posteggi liberi, procede alla pubblicazione del bando di assegnazione, che verrà redatto secondo i criteri di cui all'art. 15 comma 6, per almeno sessanta giorni, all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Pregnana Milanese, verrà trasmesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi all'albo pretorio on line del Comune.
3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 13 del presente regolamento.

Art. 17

POSTEGGI FUORI MERCATO - CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica su eventuali posteggi fuori mercato dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile del SUAP, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento.

ART. 18

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R.6/2010, è rilasciata dal Responsabile del SUAP, secondo le norme procedurali stabilite dal Comune in conformità alla normativa nazionale e regionale.
2. La domanda di rilascio di autorizzazione per il commercio itinerante deve essere presentata al Comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
3. In caso di domande presentate da soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente, il Responsabile dell'ufficio SUAP, accertata l'incompetenza, restituisce la domanda al mittente a mezzo PEC, entro il termine di 15 gg. dalla data di ricevimento.
4. Nella domanda, firmata digitalmente, corredata dagli estremi di pagamento dell'imposta di bollo (corrisposta anche in maniera virtuale), e da inviare al Comune esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata o tramite portale SUAP del Comune di Pregnana Milanese, l'interessato dichiara:
 - a) Generalità complete.
Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza.
Se società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) Codice fiscale/partita IVA;
 - c) Il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 della L.R. 6/2010;
 - d) Il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) Di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante e di non avere alcun procedimento in sospeso per tali fini;
5. La domanda deve essere inviata esclusivamente con le modalità indicate nel comma 4 del presente articolo. Per attestare la data di invio delle domande fa fede la data di ricevimento della mail attestata attraverso il certificato di avvenuta consegna. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
6. La domanda viene assegnata in istruttoria al SUAP.
7. *Abrogato.*
8. Qualora la domanda non sia regolare o completa il Settore competente ne dà comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
9. Nel caso in cui il Settore competente non provveda alla comunicazione di cui al comma 8, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.
10. L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante é rilasciata dal Responsabile del

SUAP entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. L'eventuale diniego dell'autorizzazione deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda a mezzo PEC.

11. Prima dell'inizio attività, qualora la stessa riguardi il settore alimentare, l'operatore dovrà provvedere all'inoltro telematico della SCIA - segnalazione certificata di inizio attività - ai fini di notifica igienico sanitaria.

Art. 19

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento (per atto tra vivi o a causa di morte dell'azienda stessa o di un suo ramo) comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del dodicennio in corso, a condizione che l'attività del subentrante sia conforme alla tipologia merceologica specificatamente determinata per il posteggio stesso.
4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata entro 4 mesi dal trasferimento dell'azienda, domanda di concessione del posteggio e deve essere presentata, l'apposita Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA) predisposta dalla Regione Lombardia. Le stesse saranno assegnate, in istruttoria, al SUAP.
5. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta, ad eccezione della data di inizio dell'attività.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso trasmettendo tramite posta elettronica certificata o tramite portale SUAP del Comune di Pregnana Milanese, l'apposita Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA modello B).
7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga, prima di iniziare l'attività, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R.20/2010 o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. In tale ultimo caso è possibile concedere, per motivi di comprovata necessità, una proroga di ulteriori trenta giorni. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con Posta Elettronica Certificata, dal Responsabile del SUAP;

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 20 della L.R. 6/2010; alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta e a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con Posta Elettronica Certificata dal responsabile dello Sportello Unico delle attività produttive (SUAP);
9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Art. 20

REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL'AREA

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario che, ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
2. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.
3. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune dove viene esercitata l'attività. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 21

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi il Responsabile del SUAP può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) L'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
 - c) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo
3. La sospensione dell'attività, entro i limiti di cui al comma 1, è prevista anche in caso di

recidiva relativa a violazioni di norme contenute nel presente regolamento o nelle ordinanze emanate dal Sindaco di determinazione degli orari di vendita e delle modalità di svolgimento dell'attività.

4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
5. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/1981.

Art. 22

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata dal responsabile del SUAP e di conseguenza, l'operatore decade dalla titolarità della concessione del posteggio, quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) Il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) L'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
 - d) Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui art.20 della L.R.6/2010;
 - e) In caso di morte del titolare dell'autorizzazione se entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi;
 - f) Mancato versamento del canone per la concessione del suolo pubblico e mancato pagamento tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, entro i termini imposti dal vigente Regolamento Comunale TOSAP;
 - g) Per decadenza, per qualsiasi motivo, della concessione di posteggio;
 - h) In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.
 - i) Inosservanza del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione d'esercizio di cui all' art. 21 del presente regolamento;
 - j) In caso di cessione di posteggio di cui all'art. 39.
2. Accertate le condizioni di cui sopra, la revoca dell'autorizzazione di tipo "A" e la decadenza della concessione del posteggio relativo, sono automatiche e devono essere immediatamente comunicate all'interessato dal Responsabile del SUAP, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento all'interessato. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità dello stesso, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Art. 23

INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI

1. In conformità agli indirizzi regionali valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) L'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio in sede fissa;
 - b) La fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5,00 e le ore 24, 00;
 - c) E' vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;
 - d) E' vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse.
2. Il Sindaco provvede, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento, a fissare le fasce orarie per l'obbligo di vendita, lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato.
3. L'orario dei singoli mercati e fiere, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni mercato e fiera.

Art. 24

INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA ORARI

1. Lo svolgimento dell'attività nell'ambito dei mercati, fiere, sagre e posteggi isolati si effettua nei periodi e date indicati nelle singole schede delle manifestazioni.
2. Il mercato che ricade in giorno festivo può essere effettuato, qualora le condizioni della circolazione veicolare od altre di pubblico interesse lo consentano. In caso contrario SUAP provvede allo spostamento del mercato stesso in altro giorno, stante le condizioni di cui sopra.

Art.25

REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLE AREE

1. L'area mercatale e della fiera sono interdette, con ordinanza sindacale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. L'ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni interi consecutivi.
2. All'interno delle aree di svolgimento delle fiere o mercati, è vietata ogni attività estranea a quella commerciale, compreso il volantinaggio ed ogni genere di

propaganda politica, religiosa, sindacale o pubblicitaria.

Nelle immediate adiacenze tali attività sono ammesse purché preventivamente autorizzate dalla Polizia Locale.

Art. 26

TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO: DISCIPLINA TRANSITORIA. RINVIO

1. In osservanza del vigente Regolamento comunale TOSAP, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.
2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione è sottoposto al pagamento della tassa osap e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, che verranno riscosse nei modi e tempi stabiliti dal competente servizio comunale. Il loro mancato versamento, entro i termini imposti, comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio così come previsto del vigente Regolamento Comunale TOSAP.
3. In caso di spunta, l'assegnatario temporaneo è tenuto al pagamento della tassa calcolata su tutta la superficie del posteggio indipendentemente dall'area effettivamente utilizzata.
4. La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del canone di occupazione.

Art. 27

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Il commerciante su area pubblica è soggetto all'obbligo di esposizione dei prezzi di vendita ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 114/98.
2. Le norme sull'indicazione dei prezzi per unità di misura di cui al D.Lgs. 84/2000 si applicano anche per il commercio su aree pubbliche.

Art. 28

SANZIONI

(ABROGATO E SOSTITUITO DALL'ART. 69)

Art. 29

VALIDITÀ DELLE PRESENZE

1. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa alla suddetta assegnazione deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica.

Art. 30

ASSENZA DEL TITOLARE

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio, è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 L.R. 6/2010;
2. Nel caso di società, regolarmente costituite, tutti i soci possono svolgere l'attività sul posteggio;
3. I soggetti previsti nei commi precedenti sono comunque obbligati a tenere sul posteggio l'autorizzazione in originale.

Art. 31

CALCOLO DELLE PRESENZE NELLE FIERE O MERCATI

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto dal Comune.
2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente, salvo i casi di ritardo giustificato e preventivamente comunicati alla Polizia Locale;
3. Salvo i casi espressamente autorizzati di sgombero anticipato, è obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Settore Polizia Locale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico

Art. 32

SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE

1. La soppressione di mercati o fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono decisi dal Comune, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) Motivi di pubblico interesse;
 - b) Cause di forza maggiore;
 - c) Limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) Anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
 - b) Anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - c) Dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti, nonché delle merci vendute nel caso il Comune abbia determinato la tipologia merceologica dei posteggi da riassegnare.
5. Nel caso di trasferimento parziale del mercato in altra sede, anche temporaneamente, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata secondo i criteri di cui al comma precedente.
6. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita

l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento

Art. 33

COMUNICAZIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 34
DEFINIZIONE - RINVIO

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento;
2. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della Regione Lombardia;
3. Le aree da destinare a sede di nuovi mercati sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:
 - a) L'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
 - b) Il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;
 - c) Il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
 - d) Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
 - e) Le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato;
5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) Alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) Al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) Alla diversa superficie dei posteggi.
6. La seguente disciplina inerente i mercati è applicabile anche ai posteggi isolati, in quanto compatibile

Art. 35
CONCESSIONE DEL POSTEGGIO - DURATA -

1. Il rilascio della concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in deroga alle disposizioni dettate dal vigente Regolamento comunale TOSAP, è di competenza del Responsabile del SUAP.
2. La concessione dei posteggi, sia nei mercati che fuori, ha la durata di dodici anni.
3. Alla scadenza delle concessioni dei posteggi, il SUAP provvederà a pubblicare nuovo bando per le assegnazioni secondo la normativa vigente.
4. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto, persona fisica o società di persone, non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 36
PLANIMETRIA DEI MERCATI

1. Presso il SUAP è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico, una planimetria dei mercati e delle fiere, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, la suddivisione in settori del mercato, le tipologie dei posteggi ed i

servizi e parcheggi.

Art. 37

UTILIZZO DEL POSTEGGIO E CARATTERISTICHE DEL BANCO DI VENDITA

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, delle disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi e dei regolamenti comunali.
2. Il posteggio è quello previsto dalla specifica concessione rilasciata e dovrà rispettarne i termini.
L'occupazione dell'area è consentita unicamente entro le dimensioni stabilite nella concessione.
3. I banchi devono essere posti in allineamento rispetto agli altri della stessa fila;
4. Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50, per gli alimentari e, per i non alimentari, le merci devono comunque essere esposte sollevate da terra. Il tendone a copertura del banco deve essere ubicato ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2, misurata dalla parte più bassa e può sporgere non oltre 1 metro dal confine di attestazione frontale del posteggio assegnato, con divieto di appendere le merci al banco. Ai soli venditori di piante e fiori, ferramenta, terraglie, arredamenti è consentita l'esposizione a terra della merce.
5. L'operatore dovrà lasciare sgombro il posteggio da ogni genere di rifiuto, che dovrà essere raccolto in modo idoneo a favorire le operazioni di pulizia.
6. E' vietato imbrattare il suolo pubblico e affiggere pali o danneggiarlo in qualsiasi modo, nonché danneggiare la sede stradale gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo.
7. I pescivendoli dovranno provvedere alla pulizia ed al lavaggio dell'area occupata.
8. Nel caso che l'attività consista in preparazioni o presentazioni culinarie mediante impianti di cottura e comporti la necessità di allacciamenti alla rete elettrica o uso di fiamme libere, l'operatore deve munirsi di estintore portatile omologato. Gli impianti di cottura installati su automezzi che utilizzino alimentazione a gas in bombole devono essere installati ed utilizzati in conformità alla vigente normativa.
9. E' vietato accumulare bombole e combustibile liquido o gassoso superiore al quantitativo occorrente per l'autonomia operativa giornaliera e, in ogni caso, non posizzarli a confine con altri posteggi e/o in adiacenza di percorsi pedonali occasionali e permanenti;

Art. 38 - DIMENSIONI DEI POSTEGGI

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
2. La pianta organica del mercato è riportata nell'Allegato "D".

Art. 39

DIVIETO DI CESSIONE DEL POSTEGGIO

1. E' vietata la cessione a terzi, anche provvisoria, del posteggio avuto in concessione, se non nel caso di cessione contestuale dell'azienda commerciale. In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza diritto a rimborsi o altri indennizzi.

Art. 40 - SUBINGRESSO NEL POSTEGGIO

1. Nel caso di subingresso nell'azienda commerciale, al subentrante in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente, sempre che l'attività sia compatibile con il settore merceologico determinato per tale posteggio.
2. Per i mercati in cui i posteggi sono stati definiti in relazione a tipologie particolari di prodotti, il subentrato potrà porre in vendita esclusivamente prodotti appartenenti a tale tipologia merceologica.

Art. 41

RICHIESTA DI TRASFERIMENTO NELL'AMBITO DI UNO STESSO MERCATO

1. I soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.
2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del Settore Polizia Locale SUAP previa verifica del rispetto di eventuali settori e/o tipologie merceologiche del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.
3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b) Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - c) Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
 - d) Maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso

- settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- e) Maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - f) Maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del SUAP e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 42

SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.
3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.
4. L'ufficio comunale competente "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi. La durata delle concessioni rimane invariata.
5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o dell'eventuale tipologia merceologica prevista per tale posteggio, in modo da rispettarla.

Art. 43

MESSA A DISPOSIZIONE DI AREE PRIVATE

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.
Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.
La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 44
POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
(ABROGATO e integrato nell'art. 10)

Art. 45
DECADENZA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO
(ABROGATO e integrato nell'art. 22)

Art.46
SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Le seguenti violazioni comportano la sospensione temporanea della concessione di posteggio:
 - a) Abusivo utilizzo di energia elettrica o mancato pagamento della stessa per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi;
 - b) Vendita di prodotti diversi dal settore o tipologia merceologica determinata per il posteggio occupato;
 - c) Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti della clientela o del personale di vigilanza o per turbativa dell'ordinato svolgimento del mercato;
2. La sospensione del posteggio viene disposta con ordinanza del Responsabile del SUAP e rimane operante finché il titolare del posteggio non rimuova le cause che hanno determinato il provvedimento o, nel caso previsto al punto d) del comma precedente, per un periodo fino a venti giorni di calendario.
3. L'assenza dal posteggio a causa del provvedimento di sospensione di cui al presente articolo, se prolungata per oltre quattro mesi consecutivi, determina la decadenza del posteggio ai sensi dell'art. 44 del presente regolamento.

Art. 47
ONERI DI OCCUPAZIONE

1. L'uso anche temporaneo dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per l'occupazione del suolo nonché alla tassa per il servizio raccolta rifiuti, secondo la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti.
2. La tassa, quando possibile, deve essere corrisposta dall'operatore prima di effettuare l'occupazione.
3. La Giunta comunale potrà sostituire le tasse suindicate con un unico canone, comprensivo sia di tali tasse sia di una quota proporzionale alla quantità e qualità dei servizi che il Comune fornisce ai commercianti, che potrà essere rivalutato annualmente sulla base dell'indice di aumento del costo della vita ed ogni altro eventuale servizio aggiunto.
4. Nel caso di revoca del posteggio il canone è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

5. Il canone di concessione del suolo pubblico sul quale è ubicato il posteggio deve essere corrisposto al Comune con le modalità e nei tempi indicati nella concessione.
6. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.
7. La tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve essere corrisposta secondo la vigente tariffa per la stessa prevista.
8. L'utilizzo dell'energia elettrica è subordinata al pagamento dei relativi oneri, che verranno imputati a tutti gli operatori del mercato, in proporzione alle quote stabilite per settore merceologico.
9. Il mancato pagamento delle suindicate tasse od oneri entro il termine stabilito comporterà la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione della posizione debitoria dell'operatore

Art. 48

REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare, provvisoriamente, ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Dirigente del SUAP che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.49

POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI - ASSEGNAZIONE PRECARIA

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tener conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.
2. L'assegnazione temporanea è effettuata secondo i criteri merceologici, consentendo le occupazioni dei posteggi conformemente al settore merceologico e la tipologia

merceologica per questi specificatamente determinata.

3. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercato o nella fiera l'operatore che sia già titolare di posteggio nella stessa fiera o mercato.
4. L'operatore commerciale che vuole partecipare alla spunta deve presentarsi entro l'orario stabilito per la stessa munito di autorizzazione originale. Qualora sia titolare di più autorizzazioni deve presentare ai fini della registrazione della presenza, una sola autorizzazione.

L'eventuale rifiuto a mostrare l'autorizzazione o la mancanza della stessa in originale comporta l'esclusione dalle operazioni di spunta.

5. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 viene redatta, da parte degli uffici comunali competenti, una graduatoria di spunta.

Tale graduatoria ha validità annuale e viene redatta entro il mese di febbraio di ogni anno e pubblicata almeno 10 giorni prima del primo mercato a cui si riferisce, successivo alla formazione della graduatoria stessa.

Avverso tale graduatoria gli interessati possono presentare istanza di revisione entro 15 giorni dalla pubblicazione. Su tale istanza il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

All'atto del rinnovo annuale della graduatoria, saranno esclusi dalla stessa gli operatori che nell'arco dell'anno di riferimento non hanno effettuato alcuna presenza al mercato, al di fuori dei casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, preventivamente comunicati al Comune.

In caso di esclusione, anche le presenze eventualmente conteggiate negli anni precedenti, verranno azzerate.

6. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, giornalmente, da personale incaricato del Settore Polizia Locale decorsi trenta minuti dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base della graduatoria di cui al comma precedente.
7. I posteggi non occupati dai titolari entro l'orario stabilito per l'inizio delle vendite saranno assegnati agli operatori inseriti nell'apposita graduatoria di spunta.
8. All'operatore inserito nella graduatoria che si presenta entro l'orario previsto nel comma precedente, ed escluso dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi, verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria stessa.

All'operatore che rinunci indebitamente al posteggio temporaneamente assegnatogli o, pur occupando l'area, non inizi le operazioni di vendita, non verrà conteggiata la presenza ai fini della graduatoria di cui al comma 3.

9. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, un chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 50

OBBLIGHI DEI VENDITORI

1. E' fatto obbligo ad ogni singolo operatore di tenere esposto in modo visibile l'apposito cartello, fornito dai competenti uffici comunali, da cui risultino gli estremi della concessione del posteggio.
2. L'operatore deve conservare sul posteggio i documenti autorizzatori originali e deve mostrarli agli organi di vigilanza ad ogni loro richiesta.

3. Nell'area mercato è consentito l'ingresso ai soli veicoli degli operatori adibiti al trasporto merci ed attrezzature.
Tali veicoli, se estranei al posteggio, devono venire prontamente allontanati dall'area non oltre l'orario previsto per la spunta e non potranno accedervi prima dell'orario previsto per il termine delle operazioni di vendita.
4. Nell'area mercato è vietato tenere i veicoli con motore acceso in modo prolungato ed ingiustificato ed i gas di scarico devono essere indirizzati verso l'alto.
5. I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di non arrecare disturbo o intralcio agli altri operatori o porre in essere comportamenti indecorosi o tali da disturbare le contrattazioni. Sono parimenti vietati grida o schiamazzi, salvo i richiami a voce da parte dei dimostratori. I venditori di dischi, musicassette possono produrre emissioni musicali nei limiti della normale tollerabilità.
6. I titolari di posteggio sono tenuti a porre il banco in allineamento e nei limiti degli spazi assegnati e devono provvedere allo sgombero di strutture o materiali non direttamente collegate con la vendita.

Art. 51

EFFETTUAZIONE DI MERCATI STRAORDINARI

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari. Il periodo natalizio coincide con il mese di dicembre; quello pasquale con i 15 giorni prima della Pasqua; quello estivo dal mese di giugno al mese di settembre di ogni anno.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta può essere presentata, per scritto, al SUAP:
 - a) Da almeno dieci operatori su area pubblica;
 - b) Dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) Dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/19
4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione dell'edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato.
5. Il Comune deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro tale termine, la proposta si intende accolta.
6. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo;
7. In occasione dei mercati straordinari, prioritariamente alle operazioni di spunta è consentito agli operatori presenti, titolari di posteggio, di occupare i posteggi liberi adiacenti posti sulla stessa fila al fine di accorpate il mercato, sulla base delle indicazioni del personale addetto al controllo.
L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati avverrà sulla base della graduatoria di spunta prevista per tale mercato e la presenza non verrà conteggiata ai fini della graduatoria stessa.
8. Ai mercati straordinari si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale, in quanto compatibile.

Art. 52

MERCATO SPECIALIZZATO O ESCLUSIVO E STAGIONALE

1. Ai mercati specializzati o esclusivi e stagionali si applica la disciplina prevista per il mercato settimanale, in quanto compatibile.
2. Nei mercati specializzati o esclusivi sono ammesse esclusivamente le merceologie previste per quel mercato, anche affini o complementari.
Può essere ammessa la vendita o somministrazione di prodotti non compresi in tale tipologia merceologica, in misura comunque non superiore al dieci per cento dell'intera offerta di vendita.

Art. 53

MERCATI: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI, GIORNI E ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Attualmente il mercato è unico e si svolge in Via Leopardi;
2. Le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le sue dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio sono riportati nella scheda 1.
3. Il mercato si svolge con i seguenti orari:

occupazione e montaggio posteggio non prima delle	h. 06:30
termine occupazione e montaggio posteggio non oltre le	h. 08:00
Inizio operazioni di vendita	h. 08.00
Effettuazione occupazione e montaggio del posteggio della spunta	h.08.00
Fine delle operazioni di vendita	h. 13.00
Inizio dell'uscita dal mercato	h. 13.00
Smontaggio del banco e liberazione posteggio non oltre	h. 14:00

4. Al termine dell'occupazione e montaggio del posteggio è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e di soccorso.
5. È comunque vietato per motivi di viabilità e sicurezza lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito per la fine delle operazioni di vendita, salvo eccezionali casi di emergenza, che debbono essere autorizzati dall'agente di P.L. di servizio per comprovati motivi personali e/o particolari condizioni atmosferiche.
6. E' altresì vietato per motivi di viabilità e sicurezza concludere le operazione di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre le ore 14.00;
7. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre le ore 14.00 comporterà oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli oneri sostenuti dalla amministrazione comunale.

TITOLO V COMMERCIO ITINERANTE

Art. 54

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto, con mezzi motorizzati o altro mezzo, su qualunque area pubblica non espressamente interdetta ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento e con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e che non crei pregiudizio alla sicurezza dei pedoni o a diritti di terzi.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al successivo comma, all'operatore itinerante è consentito di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce all'acquirente e comunque con soste nello stesso posto non superiori a due ore. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo ed aree ad esso adiacenti per un raggio di 500 metri.
È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo o a terra.
4. La Giunta comunale individua, con apposito provvedimento, le aree dove il commercio in forma itinerante può svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal comma precedente esclusivamente per la vendita dei prodotti eventualmente specificati a condizione che l'occupazione di suolo sia espressamente autorizzata dal Comune.
Tale provvedimento determinerà le condizioni ed i limiti d'esercizio del commercio e della sosta.
Lo spazio che può essere occupato non può eccedere le misure di mt. 8x3. Per i generi del settore alimentare e per la somministrazione possono essere utilizzati esclusivamente negozi mobili con autonomia energetica.
In conformità al relativo regolamento, le soste superiori ad 1 ora, comportano il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
5. È vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 misurato dal centro del mercato o fiera.

Art. 55
DIVIETI

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante, al di fuori delle occupazioni espressamente autorizzate a norma dell'articolo precedente, è vietato:
 - a) Nelle aree aventi valore storico, artistico e ambientale: luoghi di culto ed area adiacenti poste ad un raggio di influenza inferiore a metri 200;
 - b) Nelle Vie: Castellazzo, Edison, industrie, Po, Ticino, Ai Laboratori Olivetti (limitatamente al tratto compreso tra Via A. Olivetti e Via Serbelloni) e Brughiera;
 - c) Nella piazza mercato settimanale ed adiacente area parcheggio;
 - d) Nelle aree adiacenti gli edifici scolastici, i giardini e parchi pubblici, gli impianti sportivi e polifunzionali, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad un raggio di influenza inferiore di metri 200 misurato dal confine dell'edificio;
 - e) Nelle aree d'intersezione stradale ed adiacenze per un raggio di metri 50;
 - f) Nelle aree parcheggio degli esercizi commerciali ed in tutte le aree adibite alla sosta regolamentata dei veicoli.
2. Con provvedimento di Giunta comunale l'elenco di cui al precedente comma potrà essere aggiornato o modificato.

Art. 56
DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. L'orario per l'esercizio del commercio in forma itinerante è individuato nell'intervallo di tempo tra le ore 8.00 e le ore 20.00.

Art. 57
RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

1. Presso il Settore Polizia Locale è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 58
**VENDITA DI PRODOTTI IN FORMA ITINERANTE DA PARTE DEL
PRODUTTORE AGRICOLO. MODALITÀ – ORARI – DIVIETI**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi del Decreto Legislativo 18/05/2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI FIERE

Art. 59

TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 60

AUTORIZZAZIONE PER OPERARE NELLE FIERE

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza al SUAP, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:
 - a) I propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.
Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 - b) Codice fiscale/partita IVA;
 - c) Estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l' ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
 - d) Numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 - e) Presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
 - f) Data di iscrizione al registro imprese.
2. Le domande devono essere trasmesse al SUAP esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata o tramite portale SUAP del Comune di Pregnana Milanese, firmata digitalmente, corredata dagli estremi di pagamento dell'imposta di bollo (corrisposta anche in maniera virtuale). Per attestare la data di invio delle domande fa fede la data di ricevimento della mail attestata attraverso il certificato di avvenuta consegna. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.
3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.
4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al SUAP.
Per quelle giudicate irregolari od incomplete, deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del SUAP sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura dell'ufficio comunale competente, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai

posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 61

CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA GRADUATORIA

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) Maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c) Anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
 - d) Ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.
2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.
4. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
5. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 62 -

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Settore Polizia Locale, nel rispetto dell'ordine della graduatoria.
2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 61 del presente regolamento.
3. Per quanto compatibile si applica la disciplina d'assegnazione temporanea dei posteggi liberi prevista per i mercati.

Art. 63

FIERE: UBICAZIONE, CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI. ORARI

1. La Fiera attualmente esistente è la seguente: Fiera di settembre.
2. L'istituzione di nuove Fiere è stabilita dal Consiglio Comunale nel rispetto degli indirizzi di cui alla normativa regionale;7. La gestione della fiera di settembre è affidata

annualmente dalla Giunta Comunale, alle associazioni di Commercianti operanti sul territorio.

3. L'ubicazione di tale fiera è nelle seguenti vie:

Via Roma dall'intersezione di Via Vittorio Emanuele al civico 65, via Marconi dall'intersezione con via Roma all'intersezione con via Venezia, Via Venezia, Via Vittorio Emanuele dall'intersezione di Via Manzoni all'intersezione di Via Roma

TITOLO VII ALTRE AREE PUBBLICHE PER IL COMMERCIO

Art. 64 - POSTEGGI FUORI MERCATO

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera *d*), del presente regolamento, concessi per dodici anni sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 15.
2. I posteggi di cui al comma precedente occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 47 del presente regolamento.
3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 45 e 48 del presente regolamento.
4. La disciplina prevista per l'attività svolta nell'ambito delle aree mercatali è applicabile anche ai posteggi al di fuori di tali aree, in quanto compatibile.
5. L'ubicazione dei singoli posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono determinate dalla Giunta comunale, sulla base del modello di scheda allegata .
6. L'individuazione di nuove aree, la soppressione o modifica di quelle esistenti, in cui localizzare i posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui al presente titolo è effettuata dalla Giunta comunale, previo parere della Commissione consultiva di cui all'art. 5.

Art. 65 - COMMERCIO IN OCCASIONI PARTICOLARI

1. Sono individuati, secondo le procedure di cui al comma 3 del presente articolo, i singoli posteggi sparsi sul territorio comunale dove il commercio può svolgersi esclusivamente in occasioni particolari, in relazione ad eventi o riunioni straordinarie di persone, limitatamente all'area ed al periodo di tempo indicati nella concessione temporanea di suolo pubblico rilasciata di volta in volta dal Comune.

Tali concessioni possono essere rilasciate ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica per un periodo di tempo complessivo pari alla durata della manifestazione a cui si riferisce e comunque per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Per il rilascio delle concessioni si applica il criterio del maggior numero di presenze dell'operatore alla manifestazione di che trattasi o, in subordine, secondo il criterio dell'ordine cronologico di presentazioni delle domande al Comune.

Ai concessionari viene applicata la disciplina prevista nel presente regolamento per la sosta e le modalità di vendita, in quanto compatibile.

2. In occasione di manifestazioni non istituzionali, organizzate da comitati, associazioni o similari, aventi carattere locale e senza fine di lucro , è ammessa la possibilità di far svolgere, ad operatori legittimati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di prodotti alimentari tipici regionali e/o dolci, giocattoli, bigiotteria e oggettistica varia artigianale.

Il numero di posteggi sarà determinato in relazione alle esigenze relative allo spazio a disposizione, alla viabilità ed alle condizioni di sicurezza e d'igiene.

In ogni caso non potranno essere ospitati oltre 60 banchi per il commercio su aree pubbliche.

Potrà essere ammesso unicamente un solo operatore per la somministrazione di alimenti e bevande, a condizione che la manifestazione si svolga in aree periferiche o nella piazza mercato.

L'organizzazione di tali manifestazioni potrà essere affidata alle stesse associazioni richiedenti, a cui verrà rilasciata la relativa concessione di suolo pubblico, le quali dovranno farsi carico della localizzazione e assegnazione dei posteggi.

Tutti gli oneri inerenti l'occupazione di suolo ed altri eventualmente previsti dovranno essere corrisposti dal concessionario, che avrà la completa responsabilità della manifestazione

3. I posteggi di cui al comma 1 e le manifestazioni di cui al comma 2 sono individuate con provvedimento di Giunta comunale , in osservanza delle norme contenute nel presente regolamento.

TITOLO VIII NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 66 - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 2 marzo 2000.
2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.
3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono

essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.
9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere *c)* e *d)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:
 - a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del D.Lgs 114/98, deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.
16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.
18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni similari, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.
19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata alla denuncia di inizio attività così come prevista dalla Legge Regionale n° 8/2007. Con la denuncia il dichiarante autocertifica la sussistenza dei requisiti necessari all'attività di vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari. La denuncia, compilata conformemente al modello previsto dalla succitata Legge regionale, deve essere presentata al Comune dove ubicato il posteggio, nel caso di richieste di autorizzazioni di tipo A, e al comune di residenza nel caso di richieste di autorizzazioni di tipo A. La denuncia deve essere obbligatoriamente corredata della ricevuta del versamento all'ASL delle spese di istruttoria.
20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:
- a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;
 - b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.
- Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.
21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.
- Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.
22. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67 -

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In considerazione di quanto previsto dal d.lgs. 59/2010 e dalla successiva Intesa della Conferenza Unificata rep. Atti 83/CU del 5.07.2012, è stabilito che:
 - le concessioni aventi durata decennale scadute prima della data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 07.05.2010), rimangono efficaci sino alla scadenza prevista;
 - le concessioni scadute dopo la data di entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (sino al 7.05.2010) e prima della data di adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 4.07.2012), sono prorogate sino alla data del 07.05.2017 compreso;
 - le concessioni scadute dopo la data dell'adozione dell'Intesa della Conferenza Unificata (sino al 04.07.2012) sono prorogate sino al 04.07.2017.
2. Fa parte integrante del presente regolamento la deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 28.09.2001 e successive modifiche ed integrazioni ,avente per oggetto l'individuazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche.
3. Gli "Allegati", parte integranti del Presente Regolamento, essendo atti di natura tecnica sono modificati con provvedimento di Giunta Comunale

Art. 68 -

ABROGAZIONI

1. È abrogato il regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del consiglio Comunale **n. 52 del 30.10.2013**

ART. 69

SANZIONI

1. Esercitare il commercio su area pubblica senza essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività legati alla personalità.
L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 20/c.1
P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00--massimo €. 3.000,00
pagamento:TESORERIA COMUNALE
Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO
Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi, i chioschi, i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci.
Sanzione prevista dall'art.23/1°comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3
Consistono di fatto nei requisiti legati ai precedenti penali del titolare dell'attività o legale rappresentante in caso di società.

- =====
2. Esercitare il commercio su area pubblica nel settore alimentare senza essere in possesso dei requisiti professionali.

L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 20/c.4

P.M.R. €. 1.000,00 mille

minimo €. 500,00—massimo € 3.000,00

pagamento :TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art.23/1°comma lettera n) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o altra persona preposta o delegata all'attività commerciale.

- =====
3. Titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante che esercita senza mezzi mobili od oltre al tempo strettamente necessario alla vendita.

L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/2°c.

P.M.R. €. 1.000,00 mille

minimo €.500,00—massimo €. 3.000,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso :SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art. 23/1° comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.

- =====
4. Titolare di autorizzazione itinerante che esercita posizionando la merce sul terreno o su banchi di vendita.

L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 21/2°c.

P.M.R. €. 1.000,00 mille

minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00

pagamento : TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita,ivi compresi,i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art. 23/1° comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.

- =====
5. Titolare di autorizzazione itinerante che effettua la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.

L.R. 2 Febbraio 2010, n.6, articolo 21/2°c.

P.M.R. €. 1.000,00 mille

minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00

pagamento : TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso :SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art. 23/1° comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011, n.3.

- =====
6. Titolare di autorizzazione itinerante che ritorna nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

L.R. 2 Febbraio 2010, n.6, articolo 21/2°c.

P.M.R. €. 1.000,00 mille

minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art. 23/1° comma lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011, n.3.

- =====
7. Esercitare il commercio su area pubblica senza autorizzazione.

L.R. 2 Febbraio 2010, n.6, articolo 23/3°c.

P.M.R. €. 3.000,00 tremila

minimo €. 1.500,00—massimo €. 10.000,00

pagamento : TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art.27/5° comma della L.R. 2 Febbraio 2010, n.6.

- =====
8. Esercitare il commercio su area pubblica fuori dal territorio previsto sull'autorizzazione

L.R. 2 Febbraio 2010, n.6, articolo 21/3°c.

P.M.R. €. 3.000,00 tremila

minimo €. 1.500,00—massimo €. 10.000,00

pagamento : TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art.27/5° comma della L.R. 2 Febbraio 2010, n.6.

- =====
9. Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua commercio itinerante fuori dal territorio regionale .

L.R. 2 Febbraio 2010, n.6, articolo 21/5° c.

P.M.R. €. 3.000,00 tremila

minimo €. 1.500,00—massimo €. 10.000,00

pagamento : TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art.27/5° comma della L.R. 2 Febbraio 2010, n.6.

=====
10. Esercitare il commercio su area pubblica di prodotti del settore alimentare o non alimentare non compresi nell'autorizzazione di cui all'articolo 14 comma 6 del presente Regolamento

L.R. 2 Febbraio 2010, n.6, articolo 21/7° c.

P.M.R. €. 3.000,00 tremila

minimo €. 1.500,00—massimo €. 10.000,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

In riferimento all'art.21/3° comma con la sanzione prevista dall'art.27/5° comma della L.R. 2 Febbraio 2010, n.6.

=====
11. Operatore commerciale su area pubblica, che esercita l'attività commerciale, sprovvisto della carta di esercizio e relativa attestazione annuale.

L.R. 2 Febbraio 2010, n.6, articolo 21/10° c.

P.M.R. €. 1.000,00 mille

minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art.23, comma 1, lett. o) della L.R. 21 Febbraio 2011, n.3

=====
12. Esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni stabilite dal Sindaco.

L.R. 2 Febbraio 2010, n.6, articolo 22/2° c.

P.M.R. €. 1.000,00 mille

minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespoli, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Si riferisce a quelle aree interdette al commercio itinerante o diversamente disciplinate.

Sanzione prevista dall'art.23, comma 1, lettera n.) della L.R. 21 Febbraio 2011, n.3.

13. Esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante in violazione delle limitazioni di orario stabilite dal Sindaco.

L.R. 2 Febbraio 2010, n.6, articolo 22/2° c.

P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sanzione prevista dall'art. 112 della L.R. 2 Febbraio 2010,n.6

=====
14. Esercitare il .commercio su area pubblica con autorizzazione itinerante che esercita oltre 30 minuti rispetto alle prescrizioni di tempo.

L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 27/6°c.

P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci. L'operatore può soffermarsi nello stesso punto per il tempo necessario alla vendita e comunque per non più del tempo previsto dal presente Regolamento. Sanzione prevista dall'art.23,comma 1,lett. n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.

=====
15. Inosservanza del divieto di effettuare commercio itinerante nei centri storici nonché negli ambiti ad alta attrattività senza l'ausilio di mezzi o attrezzature per la vendita.

L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 22/5°c.

P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo €. 3.000,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art.23,comma 1,lett.n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.

=====
16. Mancato rispetto del divieto di effettuare commercio itinerante sino ad una distanza di mt. 500 da una fiera od un mercato.

Rif. L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 22/7° c.

P.M.R. €. 1.000,00 mille
minimo €. 500,00—massimo e. 3.000,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi,i chioschi,i trespoli,i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione,alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art.23,comma 1,lett. n.) della L.R. 21 Febbraio 2011,n.3.

=====
17. Titolare di autorizzazione con posteggio che effettua il commercio in forma itinerante nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.

L.R. 2 Febbraio 2010,n.6,articolo 22/8°c.

P.M.R. €. 3.000,00 tremila

minimo €.1.500,00—massimo €. 10.000,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sequestro cautelare per la successiva confisca delle merci e delle attrezzature di vendita, ivi compresi, i banchi, i chioschi, i trespolti, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci.

Sanzione prevista dall'art. 27, comma 5, della L.R. 2 Febbraio 2010, n.6.

=====

18. Omessa comunicazione all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione in caso di subentro di operatore su area pubblica di cui all'articolo 17 comma 5 del presente Regolamento L.R. 2 Febbraio 2010, n.6, articolo 25/5°c.)

P.M.R. €. 3.000,00 tremila

minimo € 1.500,00—massimo €. 3.000,00

pagamento : TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO

La comunicazione deve avvenire entro 4 mesi dall'avvenuto subingresso, salvo una proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con obbligo di comunicare l'avvenuto sub ingresso entro un anno dalla morte del titolare.

=====

19. Omessa notifica per la registrazione inerente i mezzi mobili adibiti alla preparazione e/o distribuzione di alimenti e bevande di cui all'articolo 6 Reg. CE.29 Aprile 2004, n.852.

P.M.R. €.. 3.000,00 tremila

Minimo €. 1.500,00—massimo €. 9.000,00

pagamento : A.S.L. COMPETENTE

Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione.

Sanzione prevista dall'art.6, comma 3, del D.Lgs. 6 Novembre 2007, n.193.

=====

20. Alimenti collocati all'interno di auto negozi a rischio di contaminazione di cui all'4, comma 3, Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.

P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto

Minimo €....—massimo €. 774,00

pagamento : A.S.L. COMPETENTE

Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione

Sanzione prevista dall'art.17 della Legge 30 Aprile 1962, n.283.

=====

21. Utilizzare banchi temporanei per la vendita di prodotti alimentari deperibili con altezza inferiore ad 1 metro di cui all'articolo 5, comma 1, lett.b) dell'Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.

P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto

Minimo....—massimo €. 774,00

pagamento : A.S.L. COMPETENTE

Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione.

Sanzione prevista dall'art. 17 della Legge 30 Aprile 1962, n.283. Devono anche essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile nonché muniti di idonei sistemi in grado di proteggere gli alimenti da contaminazioni esterne

=====

22. Collocare prodotti ortofrutticoli freschi e alimentari non deperibili su banchi temporanei a meno di cm.50 dal suolo di cui all'articolo 5, comma 2 dell'Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.

P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto

minimo....—massimo €. 774,00

pagamento: A.S.L. COMPETENTE

Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione.

Sanzione prevista dall'art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283.

=====

23. Vendita di prodotti della pesca su banchi temporanei non adeguati di cui all'articolo 5, comma 3 dell'Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.

P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto

minimo....—massimo €. 774,00

pagamento: A.S.L. COMPETENTE

Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione.

Sanzione prevista dall'art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283. I banchi temporanei devono essere forniti di sistema refrigerante per la conservazione in regime di freddo, serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità, lavello con erogatore automatico di acqua, serbatoio per lo scarico delle acque reflue e adeguato piano di lavoro.

=====

24. Vendita di prodotti deperibili sprovvisti di sistemi per la conservazione di cui all'articolo 5, comma 5 dell'Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.

P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto

minimo....—massimo €. 774,00

pagamento: A.S.L. COMPETENTE

Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione.

Sanzione prevista dall'art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283. Scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto con temperatura compresa tra 60° e 65°, sistema di refrigerazione per i prodotti da mantenere a temperatura da 0° a 6°.

=====

25. Prodotti della pesca non mantenuti in regime di freddo durante la vendita, il trasporto e la conservazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c.) dell'Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.

P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto

minimo....—massimo €. 774,00

pagamento: A.S.L. COMPETENTE

Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione.

Sanzione prevista dall'art. 17 della Legge 30 Aprile 1962,n.283. E' consentita la conservazione per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile.

=====

26. Decapitare, eviscerare, sfilettare prodotti della pesca su banchi temporanei non muniti dei dispositivi previsti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c.) dell'Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.

P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto

minimo....—massimo €. 774,00

pagamento: A.S.L. COMPETENTE

Autorità competente a ricevere il ricorso: A.S.L. del luogo della commessa violazione.

Sanzione prevista dall'art. 17 della Legge 30 Aprile 1962, n.283. Sono consentite nelle costruzioni stabili e negli auto negozi e sui banchi temporanei provvisti di materiale igienicamente idoneo, essere rialzati da terra per almeno 1 metro, idoneo sistema refrigerante, serbatoio per l'acqua potabile ed il serbatoio per lo scarico delle acque reflue con idoneo lavello con erogatore di acqua.

=====

27.Vendere in forma itinerante funghi freschi allo stato sfuso di cui all'articolo 6,comma 2 dell'Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.

P.M.R. €. 1.032,00 milletrentadue

minimo €. 516,00—massimo €. 3.098,00

pagamento: TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso: SINDACO

Sanzione prevista dall'art.29 del D.Lgs. 31 Marzo1998,n.114.

=====

28.Vendere pane sfuso su banchi temporanei di cui all'articolo 6,comma 3 dell'Ordinanza Ministero della Sanità del 3 Aprile 2002.

P.M.R. €. 258,00 duecentocinquantotto

Minimo....—massimo €. 774,00

Pagamento: A.S.L. COMPETENTE

Autorità competente a ricevere il ricorso : A.S.L. del luogo della commessa violazione.

Sanzione prevista dall'art. 17 della Legge 30 Aprile 1962, n.283. Tale vendita è consentita solo nelle costruzioni stabili e negli auto negozi; sui banchi temporanei è consentita solo la vendita di pane confezionato all'origine.

=====

29.Somministrazione e vendita di bevande alcoliche su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze dei pubblici esercizi autorizzati, dalle ore 24.00 alle ore 07.00 di cui all'articolo 14 bis,comma 2 della Legge 30 Marzo 2001,n.125.

P.M.R. €. 4.000,00 quattromila

minimo €. 2.000,00—massimo €. 12.000,00

pagamento: EQUITALIA

Autorità competente a ricevere il ricorso: PREFETTURA

Sequestro delle merci e delle attrezzature utilizzate per la successiva confisca. Modifica introdotta dall'art.34 della Legge 4 Giugno 2010,n.96. E' fatta eccezione per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali,previamente autorizzate.

=====

30.Somministrazione ambulante di bevande alcoliche di cui all'articolo 87,R.D. 18 Giugno 1931,n.773.

P.M.R. €. 1.032,00 milletrentadue

minimo €. 516,00—massimo €. 3.098,00

pagamento : EQUITALIA

Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA

Sanzione prevista dall'art.17 bis T.U.L.P.S. inserita dall'art.3 del D.Lgs. 13 Luglio 1994,n.480.

Da applicarsi quando il trasgressore è sprovvisto di autorizzazione.

=====
31.Commercio su area pubblica di strumenti da punta e da taglio senza la licenza del Sindaco di cui all'articolo 37,R.D. 18 Giugno 1931,n.773.

ILLECITO PENALE : AUTORITA' GIUDIZIARIA

Arresto sino a 3 mesi o ammenda sino a €. 206,00 duecentosei.

=====
32.Omessa comunicazione al Sindaco per il commercio di cose antiche usate su suolo pubblico di cui all'articolo 126,R.D. 18 Giugno 1931,n.773.

P.M.R. €. 308,00 trecentootto

Minimo €. 154,00—massimo €. 1.032,00

pagamento: EQUITALIA

Autorità competente a ricevere il ricorso: PREFETTURA

Sanzione prevista dall'art. 17 bis,comma 3 T.U.L.P.S. inserita dall'art.3 del D.Lgs. 13 Luglio 1994,n.480.

=====
33.Acquisto o accettazione da parte del privato,cose senza prima accertare che non siano contraffatte o in violazione della proprietà industriale di cui all'articolo 1,comma 7 del Decreto Legge 14 Marzo 2005,n.35.

P.M.R. €. 200,00 duecento

minimo €. 100,00—massimo €. 7.000,00

pagamento: EQUITALIA

Autorità competente a ricevere il ricorso: PREFETTURA

Sequestro delle merci per la successiva confisca amministrativa.

Sanzione modificata dall'articolo 5 bis della Legge 21 Febbraio 2006,n.49 e dall'art. 17 della Legge 23 luglio 2009,n.99.

Consiste nell'accettare a qualsiasi titolo, fatto salvo l'eventuale reato di ricettazione, cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.

=====
34.Operatore commerciale,imprenditore od altro soggetto diverso dall'acquirente finale che acquista cose senza averne accertata la legittima provenienza di cui all'articolo 1,comma 7 del Decreto Legge 14 Marzo 2005,n.35.

P.M.R. €. 40.000,00 quarantamila

minimo €. 20.000,00—massimo €. 1.000.000,00

pagamento : EQUITALIA

Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA

Sequestro per la successiva confisca amministrativa dei locali di produzione,deposito e vendita. Modificata dall'art. 17 della Legge 23 Luglio 2009,n.99.Consiste nell'acquisto da parte del commerciante al grossista od al minuto od altro soggetto diverso dal consumatore finale,fatto salvo l'eventuale reato di ricettazione,cose che per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo,inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale.

=====
35.Commercio di preziosi su area pubblica senza autorizzazione di cui all'articolo 127,R.D.18 Giugno 1931,n.773.

Autorità competente a ricevere il ricorso : PREFETTURA

Sanzione prevista dall'art. 705 C.P .modificata dall'art. 56 del D.Lgs. 30 Dicembre 1999, n.507. Non ammesso al pagamento in misura ridotta.

=====
36. Tutte le altre violazioni del presente regolamento, sono sanzionate dall'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267-sanzioni amministrative-articolo introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n.3:

"salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti Comunali e Provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €.500,00".

P.M.R. €. 50,00 cinquanta

minimo €. 25,00—massimo €. 500,00

pagamento : TESORERIA COMUNALE

Autorità competente a ricevere il ricorso : SINDACO.

ALLEGATI

- A. MODELLO SCHEDE mercati
- B. MODELLO SCHEDE delle fiere
- C. MODELLO SCHEDE posteggi fuori mercato

SCHEDA

SCHEDA N. 1 – MERCATI

A	Denominazione del mercato	MERCATO DI VIA LEOPARDI
	Delibera istitutiva	n. _____ del _____
B	Ubicazione	VIA LEOPARDI
C	Orario	08.00 – 13.30
D	Superficie complessiva del mercato	mq
E	Superficie complessiva dei posteggi	mq
F	totale posteggi	<p>N° 32</p> <p>Dei quali n° 17 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare</p> <p>N° 2 riservati ai produttori agricoli;</p>
I	<p>Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegato nella quale sono indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva; 2. I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello non alimentare; 3. Il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli; 4. La numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi <p>L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora e trenta prima dell'inizio dell'orario di vendita; entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.</p>	

SCHEDA N. 2 – FIERA

A	Denominazione della fiera	PREGNANA IN FESTA
B	Ubicazione	Via Roma, via Marconi, via Venezia
C	Superficie complessiva dell'area	mq
D	Superficie complessiva dei posteggi	mq
E	totale posteggi	<p>N° _____</p> <p>Dei quali n° _____ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;</p> <p>Dei quali n° _____ riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare</p> <p>N° _____ riservati ai produttori agricoli.</p>
F	<p>Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegato nella quale sono indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva; 2. la suddivisione in settori merceologici; 3. il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi; 4. la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi. <p>L'accesso all'area della fiera è consentito a partire da _____ prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro _____ dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.</p> <p>Generi esclusi dalla fiera:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	

SCHEDA N. 3 – POSTEGGI FUORI MERCATO

A	Ubicazione del posteggio	Via Giovanni XXIII intersezione Via Genova
B	Periodo di svolgimento dell'attività	ANNUALE
C	Giornata di svolgimento	
D	Superficie posteggio	Mq 40,00
E	Tipo di struttura	
F	Riservato a:	Titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
G	Generi commercializzati:	Non alimentari - EDICOLA
H	Generi dei quali non è consentita la vendita (da indicare)	
I	Orario dell'attività	Dalle ore _____ Alle ore _____
L	Giorni di chiusura	
M	Giorno di chiusura per riposo infrasettimanale	

A	Ubicazione del posteggio	Via dei Rovedi (piazze cimitero)
B	Periodo di svolgimento dell'attività	CADENZA: settimanale
C	Giornata di svolgimento	Sabato, domenica e giorni festivi e periodo della commemorazione dei defunti
D	Superficie posteggio	Mq: 35,00
E	Tipo di struttura	
F	Riservato a:	Titolare di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
G	Generi commercializzati:	Non alimentari – Fiori e piante
H	Generi dei quali non è consentita la vendita (da indicare)	
I	Orario dell'attività	Dalle ore _____ Alle ore _____
L	Giorni di chiusura	
M	Giorno di chiusura per riposo infrasettimanale	

A	Ubicazione del posteggio	Via dei Rovedi (piazzale cimitero)
B	Periodo di svolgimento dell'attività	CADENZA: settimanale
C	Giornata di svolgimento	sabato, domenica e giorni festivi e periodo della commemorazione dei defunti
D	Superficie posteggio	Mq 15,00
E	Tipo di struttura	
F	Riservato a:	Produttori agricoli
G	Generi commercializzati:	Non alimentari - fiori e piante
H	Generi dei quali non è consentita la vendita (da indicare)	
I	Orario dell'attività	Dalle ore _____ Alle ore _____
L	Giorni di chiusura	
M	Giorno di chiusura per riposo infrasettimanale	